COMMISSIONE XIII

LAVORO - ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE - COOPERAZIONE

LXI.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 9 FEBBRAIO 1967

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ZANIBELLI

INDICE

PAG.

Congedi:

PRESIDENTE 649

Comunicazione del Presidente:

PRESIDENTE 649

Inversione dell'ordine del giorno:

PRESIDENTE 649

Proposta di legge (*Discussione e rinvio*):

Senatori VALSECCHI PASQUALE e ROSATI: Norma integrativa dell'articolo della legge 5 marzo 1965, n. 155, sul collocamento dei centralinisti ciechi (*Approvata dalla X Commissione permanente del Senato*) (3463) 650

PRESIDENTE 650, 651, 652
BORRA 651
COCCO MARIA, *Relatore* 650, 651
DI MAURO LUIGI 650, 651
MARTONI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* . . . 651

Proposta di legge (*Discussione e rinvio*):

DE MARZI FERNANDO ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (3521) 652

PRESIDENTE . . 652, 653, 654, 655, 656, 657
DE MARZI FERNANDO 653, 657
DI MAURO LUIGI 655
LAFORGIA 655, 656
MARTONI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* 656
NUCCI, *Relatore* 652, 656
ROSSINOVICH 653
SABATINI 654

La seduta comincia alle 9,40.

SULOTTO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Cetrullo e Gitti.

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che è presente alla seduta, senza voto deliberativo, il deputato Laforgia per la discussione della proposta di legge De Marzi Fernando ed altri n. 3521.

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Propongo un'inversione dell'ordine del giorno nel senso di discutere subito il disegno di legge n. 3463 « Norma integrativa dell'articolo 1 della legge 5 marzo 1965, n. 155, sul collocamento dei centralinisti ciechi ».

Se non vi sono obiezioni così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei Senatori Valsecchi Pasquale e Rosati: Norma integrativa dell'articolo 1 della legge 5 marzo 1965, n. 155, sul collocamento dei centralinisti ciechi (Approvata dalla X Commissione permanente del Senato) (3463).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Valsecchi Pasquale e Rosati: n. 3463. « Norma integrativa dell'articolo 1 della legge 5 marzo 1965, n. 155, sul collocamento dei centralinisti ciechi », già approvata dalla X Commissione permanente del Senato. Il relatore onorevole Cocco Maria ha facoltà di svolgere la relazione.

COCCO MARIA, *Relatore*. La proposta di legge al nostro esame integra la legge 5 marzo 1965, n. 155, che approvammo due anni or sono, allorché stabilimmo in via definitiva le condizioni, con cui i centralinisti ciechi potevano essere assunti anche nelle pubbliche amministrazioni, superando alcune resistenze che si erano determinate all'ultimo momento; ma purtroppo sembra che occorra ritornarvi per consentire la piena applicazione della legge medesima.

La legge n. 155, infatti, come detto, superati gli iniziali ostacoli all'inserimento nell'organico della pubblica amministrazione di un personale che pur avendo qualifica specifica possiede evidenti menomazioni fisiche, non ha dato in sostanza gli effetti che ci proponevamo di raggiungere allorché l'approvammo.

Essendo i ruoli della pubblica amministrazione chiusi, i centralinisti ciechi (peraltro da varie parti non solo accettati ma richiesti) finiscono per dovere attendere; la legge n. 155 resta così inoperante.

La stesura della proposta di legge, approvata all'unanimità al Senato, è tale da essere del tutto convincente, almeno ad una prima lettura. Peraltro, ritengo che la nostra Commissione debba esaminare l'opportunità di recepire o meno detto testo.

Lo stesso, infatti, introduce una novità eccezionale, quella del ruolo soprannumerario. Nessun amministrazione pubblica da qualche tempo accetta soluzioni di questo tipo. D'altronde la V Commissione ritengo sia stata proprio ispirata da una simile valutazione nel dare, come ha dato, parere negativo sulla proposta di legge.

La categoria, resasi conto della situazione, per sbloccare la stessa, accetta un emendamento di cui ora darò lettura. In sostanza, affermano gli interessati, stante il fatto che i ruoli sono chiusi, dal momento che le amministrazioni che hanno avuto alle loro dipendenze i centralinisti in questione non solo li accettano ma li richiedono, rinunciamo al ruolo soprannumerario e collochiamo i centralinisti in qualità di avventizi, creando, così, implicitamente, il presupposto perché le eventuali assunzioni successive, per il ruolo normale, siano fatte attingendo a detti avventizi, del resto specializzati. Ritengo possa trattarsi di soluzione rapida ed obiettiva, comunque tale da poter essere accettata dalla I e V Commissione competenti a fornire sul provvedimento al nostro esame i relativi pareri.

L'emendamento che propongo. in sostituzione dell'articolo unico della proposta di legge è del seguente tenore:

« La disposizione di cui all'articolo 1 della legge 5 marzo 1965, n. 155 va integrata con la seguente: " In via subordinata, nel solo caso di completezza del ruolo organico e fino a quando non si verifichino vacanze nelle qualifiche iniziali della carriera esecutiva menzionata o di carriera equipollente, detti centralinisti debbono essere assunti in qualità di avventizi o nella corrispondente categoria del personale non di ruolo" ».

PRESIDENTE. Vorrei far presente agli onorevoli colleghi l'opportunità di modificare la prima parte del testo, di cui ha dato lettura il Relatore, onorevole Cocco, in questi termini: « All'articolo 1, secondo comma. della legge 5 marzo 1965, n. 155, è aggiunto il periodo seguente: ... ».

Do lettura del parere inviato dalla V Commissione bilancio sul testo della proposta di legge pervenuto dal Senato: « La Commissione delibera di esprimere parere contrario poiché la proposta di legge implica un onere la cui misura non risulta determinata neppure in via di larga approssimazione e a fronte della quale non è recata alcuna indicazione di copertura ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

DI MAURO LUIGI. In base al nuovo testo non è quindi più possibile l'assunzione nei ruoli soprannumerari, come era previsto dal testo trasmessoci dal Senato.

PRESIDENTE. Debbo dire che il nuovo testo mi è stato particolarmente caldeggiato dalla Unione Ciechi, di cui ho ricevuto il Presidente ed altri componenti. I ciechi si sono convinti della impossibilità di poter giungere alla istituzione di un ruolo soprannumerario, mentre concordano sulla soluzione di poter essere assunti come avventizi nel periodo in cui i posti di ruolo sono coperti

in attesa che si verifichino le vacanze che daranno diritto all'assunzione in ruolo.

Devo aggiungere che per quanto riguarda il nuovo testo ho avuto contatti con la Commissione bilancio: una volta che esso fosse approvato, dovremmo trasmetterlo alla V Commissione, ma posso rassicurare fin da ora i colleghi che in quella sede non verranno avanzate eccezioni.

BORRA. La possibilità di essere assunti come avventizi è un diritto o una possibilità?

COCCO MARIA, *Relatore*. La possibilità di assumere avventizi si verifica in ordine alle esigenze di servizio.

Essendo il ruolo chiuso, la legge n. 155, il cui scopo era di inserire nei ruoli della pubblica amministrazione i centralinisti ciechi, resta inoperante.

Per altro, le esigenze di servizio delle varie amministrazioni sono quelle che sono. Si è pensato allora di ricorrere all'avventiziato. Tale avventiziato, nei termini detti ed aggiunto a quanto già previsto dalla legge numero 155, significa precedenza assoluta per i centralinisti ciechi.

PRESIDENTE. La questione si pone nei seguenti termini. Abbiamo una certa disponibilità di posti, collegata alle esigenze di determinate centrali telefoniche. Finché si resta in un certo limite, i posti stessi vengono ricoperti con dipendenti che entrano negli organici per legge. Allorché esiste, invece un numero di centralinisti superiore ai posti in organico, in attesa che quest'ultimo venga ampliato o comunque ridimensionato, si opera l'assunzione dei centralinisti in questione quali avventizi. Vi sarà poi il normale passaggio in organico, via via che si renderanno liberi i posti o che se ne creeranno di nuovi.

DI MAURO LUIGI. Debbo francamente dichiarare che non condivido l'accettazione supina della presa di posizione della Commissione bilancio, presa di posizione che non esito a definire grave. Mi pare che andare a risparmiare una somma, fra l'altro irrisoria, nei confronti dei centralinisti ciechi sia quanto di più grave poteva fare la Commissione competente.

Anche se l'Unione Ciechi ha accettato il testo qui proposto dall'onorevole Cocco, dichiaro di non sentirmi personalmente di fare altrettanto. Non mi sembrerebbe davvero giusto.

D'altronde, siamo di fronte ad un problema di carattere generale che non mi pare possa essere risolto con l'avventiziato ed in occasione di un provvedimento a beneficio dei centralinisti ciechi.

Il Senato aveva trovato una soluzione, quella del soprannumero, che mi pareva giusta. Non ritengo ora opportuno ripiegare sull'avventiziato.

PRESIDENTE. Noi possiamo cercare di insistere presso la Commisione bilancio perché cadano le preclusioni manifestate. Nel caso in cui queste cadessero, il Governo non avrebbe certo difficoltà ad approvare il testo del Senato. Per altro, proporrei alla Commissione di approvare il testo proposto dall'onorevole Cocco, con l'osservazione che la Commissione, in linea di massima, insiste per l'approvazione del testo del Senato, ma che ove la Commissione Bilancio non desistesse dalla sua opposizione, è disposta, in via subordinata, ad accettare quello concordato dalla categoria interessata.

MARTONI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Non si tratta soltanto di una posizione della Commissione bilancio, si tratta anche di una posizione della Pubblica Amministrazione e degli enti locali, che viene interpretata come impossibilità da parte della Pubblica Amministrazione e degli enti locali di fare posto ai centralinisti ciechi; questi per altro sono ottimamente preparati e, dove sono stati impiegati, hanno dato ottima prova: purtuttavia non vengono assunti nei pubblici impieghi, nonostante che sia stata approvata una legge apposita. Con l'approvazione del testo proposto dalla Relatrice, che è stato accettato dalla categoria, perché ad essa preme di poter occupare questi ciechi che hanno frequentato i corsi con ottimi risultati, si sblocca una situazione e si impiegano i centralinisti ciechi.

Pertanto vorrei aggiungere la mia insistenza a quella della Relatrice, perché è un'insistenza che viene avanzata direttamente dalla categoria interessata che sta preparando nuovi corsi per nuovi centralinisti e che non riesce a trovare una via d'uscita alla situazione in atto.

Non si tratta, quindi, soltanto di attenersi al parere della Commissione bilancio, ma si tratta anche dell'esistenza di una situazione di fatto che il Governo crede sia opportuno debba essere sbloccata proprio per consentire l'occupazione dei centralinisti ciechi.

COCCO MARIA, *Relatore*. Io sono del parere di approvare il nuovo testo, da me proposto, che potrà consentire di applicare la legge 5 marzo 1965, n. 155, nella sua sostanza.

In questo momento, essendo chiusi gli organici, i centralinisti praticamente restano senza lavoro: se, invece, li inseriamo almeno nell'avventiziato, diamo subito loro la possibilità di lavorare e poi di passare, quando si rendano liberi i posti in organico o quando verranno allargati gli organici, dalla posizione di avventizi nei ruoli ordinari.

PRESIDENTE. Proporrei di insistere, in via principale presso la Commissione bilancio per l'approvazione del testo della proposta di legge e, in subordine, di proporre il testo emendato proposto dal Relatore.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati De Marzi Fernando ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (3521).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati De Marzi Fernando, Armaroli, Gitti, Mazzoni, Naldini, Nucci, Roberti, Rossinovich Spinelli n. 3521: « Interpretazione autentica dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 ».

Il deputato Nucci ha facoltà di svolgere la relazione.

NUCCI, *Relatore*. Come i colleghi ricorderanno, sulla proposta di legge in discussione io già svolsi la relazione in sede referente. Ora non posso che ribadire l'avviso espresso in quella seduta; praticamente i proponenti di questa proposta di legge mirano ad una interpretazione autentica dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

Questo decreto, che racchiude il testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, non ha però recepito la norma di cui all'articolo 15 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1124, che riconosceva al Comitato esecutivo dell'INAM ed ai competenti organi degli altri enti assicuratori il potere di ridurre le somme dovute a titolo di penale dai datori di lavoro inadempienti.

A proposito di questo mancato recepimento, assumono i proponenti che, ove ci si fermasse a considerare soltanto la lettera della legge ne scaturirebbero, in sede di attuazione, conseguenze un po' assurde; nel senso che, a parte la violazione dei principi di equità e di giustizia cui si ispira la legislazione in materia infortunistica, si arriverebbe ad un artificiale appiattimento di tutte le violazioni, senza tener conto se l'inadempienza sia stata voluta o se si sia chiamati a rispondere ad esempio per un brevissimo ritardo o per una omissione consumata in perfetta buona fede.

Particolarmente grave sarebbe l'applicazione rigida dell'articolo 51 che, nel fissare le sanzioni in caso di recidiva, pone a carico degli inadempimenti il rimborso di somme che per gli artigiani possono raggiungere lo importo di diversi milioni.

Perciò i proponenti ritengono che il non aver recepito nel testo unico l'articolo 15 del decreto del 1935, abbia soltanto mirato, nello spirito soprattutto della norma delegante, a contenere e non ad escludere l'uso della facoltà di riduzione delle penali.

Per altro, il principio della graduazione delle penali è nel sistema, tanto che continua ad essere previsto ed applicato per altre forme di assicurazione sociale.

Naturalmente, volendo ritornare alla graduazione, nulla va lasciato all'arbitrio. Anzi, i criteri della graduazione stessa debbono avere carattere generale e una volta predeterminati dai massimi organi degli enti assicuratori debbono ricevere l'approvazione del ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Ora, una tale interpretazione, che vuole incidere sulla rigidità formale della norma, purtroppo non discende dalla lettera della legge. Considerato, per altro, che gli istituti assicuratori sono attualmente attestati su una posizione di assoluta intransigenza, i proponenti chiedono l'approvazione della presente legge che, interpretando autenticamente l'articolo 50 del testo unico, mira a ristabilire la graduazione delle penalità.

Gli articoli sono due: il primo fissa il principio ed individua i criteri di massima per la sua applicazione; il secondo, facendo riferimento all'entità dell'inadempienza ed alla partecipazione di volontà del soggetto, indica due aspetti dei quali occorre tener conto nella predeterminazione dei criteri.

Poiché la proposta di legge in concreto mira a ristabilire una situazione di equità e giustizia, senza per altro intaccare quella che è stata la volontà del delegante – nel senso che resta fermo che non vi possono essere graduazioni arbitrarie, perché il tutto viene ricondotto a principi generali e predeterminati –,

sono del parere che la stessa possa essere approvata.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

ROSSINOVICH. L'interpretazione cui si fa riferimento è stata concordata fin dall'inizio fra tutti i gruppi; non esistono, perciò, al riguardo problemi particolari. Si sono aggravate – come ha detto il collega Nucci – in modo indiscriminato certe penalità, senza tener conto di un temperamento che possa nascere dalla buona fede.

Si tratta, per altro, di non andare più in là di tale interpretazione da parte dei Consigli di amministrazione, onde evitare che dalla porta aperta passino ogni sorta di inadempienze.

PRESIDENTE. Richiamo l'attenzione degli onorevoli colleghi su un concetto che è già stato espresso dal relatore. Noi abbiamo di fronte una proposta il cui titolo è: « Interpretazione autentica dell'articolo 50 ... ». I motivi per cui si è inteso dare tale titolo sono da ricercarsi nella volontà di consentire la retroattività della norma al momento di entrata in vigore del decreto presidenziale, che ha approvato il testo unico.

Per altro, non è che detto decreto del Capo dello Stato dia adito a interpretazioni difformi; né esistono sentenze difformi della Magistratura, in merito al disposto dell'articolo 50.

Dobbiamo perciò obiettivamente riconoscere che la proposta di legge al nostro esame non costituisce un'interpretazione autentica. Sarebbe, ritengo, molto più corretto, legislativamente parlando, sostituire il titolo in argomento e dire chiaramente, se occorra e se è possibile, che la legge deve avere decorrenza dall'entrata in vigore del decreto.

Mi pare che non dovrebbero esistere difficoltà in questo senso, anche se un valore retroattivo in materia di sanzioni può aprire il problema di coloro che si sono comportati in modo corrispondente alla disciplina prevista dal decreto. Noi verremmo a creare due condizioni: per coloro che hanno resistito alle intimazioni di pagamento comminate in base all'articolo 50 del decreto, noi apriremmo la prospettiva di una certa situazione, mentre per coloro che alla norma hanno adempiuto regolarmente, creeremmo una situazione di svantaggio. È un aspetto delicato che merita di essere considerato e che io sottolineo, sottoponendolo alla considerazione dei colleghi, per le decisioni conseguenti.

DE MARZI FERNANDO. Effettivamente, le ragioni del titolo « Interpretazione autentica dell'articolo 50... », sono da ricercarsi nella volontà di dare al provvedimento valore retroattivo.

Ora le obiezioni fatte al riguardo dall'onorevole Presidente sono obiezioni di frondo, che preoccupano anche il presentatore della proposta di legge. Anche perché, esaminando gli atti parlamentari, mi sono reso conto che i colleghi del Senato avranno una certa difficoltà ad accogliere un certo tipo di interpretazione. Riterrei, quindi, di non insistere sulla interpretazione autentica.

Occorre, però, cercare di sistemare la posizione di coloro (e sono la grande maggioranza) che si trovano con pratiche in sospeso.

Proporrei di aggiungere il seguente articolo:

« Le norme di cui alla presente legge si applicano dall'entrata in vigore del testo unico infortuni su lavoro. Per le sanzioni amministrative eventualmente già assolte, gli interessati potranno fare domanda per beneficiare dei nuovi criteri di cui ai precedenti articoli ».

Debbo fare presente inoltre che sembra necessario intervenire anche riguardo all'articolo 51 del testo unico, perché si verrebbe a creare una grave sperequazione.

L'articolo 51 contiene disposizioni particolarmente gravose rivolte a coloro che non hanno pagato il contributo: questi, infatti, sono tenuti, oltre a pagare i contributi, « a rimborsare all'istituto assicuratore l'ammontare delle prestazioni liquidate per infortuni avvenuti durante il periodo dell'inadempienza ai propri dipendenti ». Il suddetto articolo dispone inoltre che: « Ai fini delle disposizioni del presente articolo si considerano come indennità liquidate le somme già pagate e quelle da pagare, capitalizzando le rendite in base alle tabelle di cui all'articolo 39 ».

Effettivamente le sanzioni previste dall'articolo 51 sono eccessive, perché chi non ha pagato i contributi dovuti, deve corrispondere non solo gli arretrati e le penalità, ma nel caso che l'infortunio dia diritto alla pensione, deve corrispondere tutta la pensione. Vi sono stati dei casi gravissimi ed io al riguardo ho anche presentato delle interrogazioni. Vorrei ricordare il caso di una piccola ditta di Ancona che ha avuto la richiesta di pagare le spese di ricovero, gli arretrati e, poiché l'infortunato aveva diritto ad una pensione vita-

lizia, anche tutta la pensione vializia per un totale di 15 milioni 900 mila lire!

Pertanto se noi modifichiamo l'articolo 50, rendendo meno pesanti le disposizioni in esso contenute, dobbiamo per ragioni di equilibrio sopprimere l'articolo 51, che in alcuni casi minaccia di provocare il fallimento delle aziende che si trovano nelle condizioni di non poter pagare. E su questo credo che il Governo ci darà una risposta.

Vorrei ricordare ai colleghi ed al Governo, che era allora presente con il Sottosegretario Martoni, la discussione svoltasi nel mese di luglio sul progetto di legge relativo alla proroga dell'applicazione dei premi dell'assicurazione infortuni alle aziende artigiane, che fu approvato e poi divenne legge. In quella occasione tutti d'accordo abbiamo presentato un emendamento, in cui si proponeva la riduzione delle tariffe assicurative da applicarsi alle imprese artigiane nella misura del 30 per cento. Il Governo disse che a ciò si poteva giungere in via amministrativa, in quanto il decreto ministeriale 3 novembre 1962 autorizza il Consiglio d'amministrazione dello INAIL a ridurre *a posteriori* gli oneri contributivi e che, interpretandolo in senso lato, lo si poteva applicare anche agli artigiani. La Commissione approvò pertanto un ordine del giorno, accolto dal governo, in cui si sollecitava l'INAIL a provvedere, come da noi richiesto, entro settembre (ci trovavamo allora nel mese di luglio), dichiarando che se ciò non fosse avvenuto, l'emendamento sarebbe stato riproposto al Senato. Ciononostante l'INAIL non ha provveduto in tal senso.

È noto che oggi il Ministero del lavoro e l'INAIL stanno riorganizzando tutto il sistema delle tariffe. Coloro che facevano parte della Commissione parlamentare ricorderanno che in quella sede fu detto che non era possibile che l'INAIL continuasse a basarsi su tabelle con oltre 600 voci e si auspicò una riduzione delle voci. Ma quando avverrà questa revisione delle tabelle? Certo non nel 1966, né nel 1967, ma, se tutto andrà bene, nel 1968.

Nell'ambito degli infortuni avvenuti nel campo dell'artigianato dal 1° gennaio al 15 novembre dello scorso anno si sono avuti 44 casi mortali, 497 casi di infortunio permanente e 7.018 di infortunio temporaneo. Sulla base dell'esperienza che ho acquisito in questa materia, e credo che i colleghi possano essere d'accordo con me, posso dire che, pur essendo il numero degli infortuni di una certa consistenza, indiscutibilmente, però, se si tiene conto delle centinaia di migliaia di aziende che contribuiscono all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, si giunge alla conclusione che l'INAIL può effettivamente arrivare alla riduzione delle tariffe.

Pertanto ora io ripropongo quell'emendamento che era stato proposto nel mese di luglio, e che fu ritirato perché il Governo dichiarò che si sarebbe provveduto entro la fine dell'anno in via amministrativa. La realtà, infatti, è che oggi l'assicurazione contro gli infortuni pesa sugli artigiani nella stessa misura del settore industriale. Ma non era questo lo spirito che doveva essere a base dell'assicurazione contro gli infortuni a carico delle imprese artigiane. Questa conquista sociale doveva ricevere un trattamento diverso dal settore industriale. Non si può infatti trasferire il criterio che sovrintende alle assicurazioni dei metalmeccanici o degli edili nella piccola bottega dell'artigianato, perché in essa manca quell'equilibrio che si può trovare nell'ambito di un settore industriale nel quale esistono varie tariffe da dover pagare, mentre l'artigiano non può distribuire il suo onere su tariffe diverse. I dati relativi anche agli infortuni del primo anno dimostrano la possibilità di stabilire tariffe diverse.

La preoccupazione, però, è che, essendo scaduto il termine del 31 dicembre 1966, sino al quale avevamo prorogato l'obbligo dei versamenti contributivi da parte degli artigiani, oggi questi si trovano a dover pagare per il 1966 anche per il 1967; e quindi necessario che detta riduzione del 30 per cento entri in funzione, attraverso una norma precisa.

Se il Governo, che allora chiese di poter studiare i vari emendamenti, è ora in grado di assicurarci che l'INAIL ha adottato le disposizioni necessarie per la riduzione del suddetto 30 per cento, tanto meglio; altrimenti, ritengo sia nostro preciso dovere insistere perché l'emendamento cui mi riferisco sia inserito nella presente legge.

Vi è peraltro una certa diversità rispetto all'emendamento proposto in luglio; per ragioni di carattere pratico si è qui stabilito che allorché il premio scende al di sotto delle mille lire si rinuncia alla sua riscossione, dal momento che incassare il contributo verrebbe a costare più del contributo stesso.

PRESIDENTE. Non mi pare che quest'ultimo emendamento sia pertinente alla legge che stiamo esaminando. Vorrei pregare l'onorevole De Marzi di non insistere.

SABATINI. Ritengo che l'onorevole De Marzi abbia ragione nella sostanza. Peraltro non so se inserendo gli emendamenti nella

legge non ci troveremmo in difficoltà sul piano della procedura. Mi domando se non sia il caso di formare una piccola commissione per formulare proposte e prendere l'iniziativa di un'altra legge.

Che il problema cui si è fatto cenno sia vero e reale è indiscutibile. I criteri che l'istituto assicuratore adotta sono troppo tecnici e matematici, non di valutazione di situazioni concrete. Ritengo che ciò dipenda dall'attuale struttura del Consiglio di amministrazione dell'organismo di cui trattasi.

Io sono del parere che non si possa, sul piano legislativo, continuare a correggere difetti di errata interpretazione delle funzioni che vengono affidate a questo istituto.

Gli istituti previdenziali hanno per legge la facoltà di risolvere certi problemi; sarebbe anche loro interesse, penso, prendere in esame, dettagliatamente, settore per settore, la situazione, magari in ordine all'entità e al numero degli infortuni che si verificano nel settore. Per esempio, in materia di questi ultimi non si potrà mai adottare un criterio di carattere generale che risponda a principi di equità.

A parte che, onorevole De Marzi, la riduzione del 30 per cento può andar bene per certe aziende e non per altre. Mi spiego: esistono categorie di artigiani in cui i rischi sono marginali che far pagar loro una cifra superiore a quella che detto rischio richiederebbe è un'ingiustizia. È chiaro che deve esistere una certa solidarietà tra categoria e categoria, ma è anche vero – a mio parere – che le categorie in cui il rischio è maggiore dovrebbe pagare qualcosa più delle altre. Non possiamo far versare la stessa cifra al muratore ed alla sarta che cuce in casa...

Comunque, concludendo, stabilire determinati criteri non è compito del Parlamento, ma dell'Istituto che amministra la gestione assicurativa.

PRESIDENTE. Vorrei ricondurre gli onorevoli colleghi al tema della proposta di legge. Il relatore, onorevole Nucci, ha svolto una relazione sulle modifiche all'articolo 50 del testo unico delle disposizioni dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. Se ci limitiamo a discutere dette modifiche, possiamo continuare, ed efficacemente, il nostro discorso. Se questo, però, viene dilatato ad altre modifiche del testo unico, io non intendo impedire a nessuno di parlare, ma debbo avvertire che diventa difficile concludere l'esame della materia all'ordine del giorno.

Pregherei, dunque, di contenere la discussione sull'oggetto della relazione del collega Nucci. Non escludo che si possa proporre al testo presentato emendamenti; vorrei soltanto che la discussione non si dilatasse all'infinito.

DI MAURO LUIGI. Noi siamo d'accordo con la proposta di legge, che del resto è frutto della collaborazione di tutte le parti politiche. Certo, però, che dobbiamo raccomandare, in materia di graduazione di penalità, la massima cautela. Non vorrei, cioè, che il tutto finisse per aggravare il fenomeno delle infrazioni.

Quanto alla retroattività, così come proposta dall'onorevole De Marzi, mi domando cosa la stessa possa significare. A colui che avesse, cioè, assolto ad una penalità, si restituirebbe quanto versato?

Quando si tratta di contravvenzioni il problema della buona fede o della mala fede lasciamolo da parte.

Pertanto io sono per l'approvazione della proposta di legge così come è stata presentata e non ho preoccupazioni per il problema della retroattività. Quanto all'emendamento proposto dal deputato De Marzi relativo ai tassi di premio, mi richiamo a quanto ha affermato il Presidente circa l'esigenza di contenere la discussione nell'ambito dell'oggetto della proposta di legge.

LAFORGIA. Concordo pienamente con il Relatore sull'esigenza di introdurre nella materia disciplinata dall'articolo 50 del testo unico i criteri che presiedono a tutti i settori delle assicurazioni sociali, perché vi sia una certa proporzionalità fra le sanzioni e le inadempienze che si intendono colpire. L'interpretazione che viene data all'attuale testo dell'articolo 50 colpisce in modo particolare modestissimi imprenditori, che si trovano esposti al pagamento di penali assolutamente sproporzionate alle infrazioni commesse. All'esigenza suindicata si sopperisce con la presente proposta di legge di interpretazione autentica. Altra esigenza da soddisfare è quella dell'efficacia retroattiva, tenuto conto che tutte le situazioni già maturate dovranno essere definite. Concordo inoltre con gli emendamenti proposti dal deputato De Marzi che rispondono alle esigenze che ho sottolineato. Per quanto riguarda, invece, la più volte auspicata riduzione dei tassi di premio, che vengono applicati nel settore delle aziende artigiane, poiché dobbiamo constatare con molto rincrescimento che l'impegno assunto a suo tempo dal Governo non è stato mantenuto,

ritengo che sia opportuno con una modifica del testo e del titolo recepire nella proposta anche questo argomento.

PRESIDENTE. La prego, onorevole Laforgia, di non insistere su questa richiesta. Se si vuole, la proposta di legge può dilatarsi fino a comprendere tutto, cambiando il titolo e trasformandola in legge di modifica al testo unico degli infortuni sul lavoro. Ho l'impressione, però, che così non risolveremo nulla, perché per far troppo finiremmo per non fare niente.

LAFORGIA. Ad evitare di estendere la portata della proposta di legge, proporrei che fosse al più presto discussa la proposta di legge presentata in materia dal collega Tambroni che introduce una diversa classificazione dei tassi di premio nel settore artigiano affinché in essa possa essere introdotto il criterio di equità la cui necessità è da tutti avvertita.

NUCCI, *Relatore*. Per quanto riguarda la questione sollevata circa la possibilità di estendere o meno l'oggetto della proposta di legge, sono senz'altro d'accordo che non possiamo allontanarci dal tema delle penalità di cui agli articoli 50 e 51.

Concordo con l'emendamento che tende a modificare il titolo della legge, perché, in sostanza, si tratta di una modifica all'articolo 50 e non di una interpretazione che sarebbe notevolmente forzata; concordo anche con la proposta dell'onorevole De Marzi per la abrogazione dell'articolo 51: effettivamente il sistema delle penalità è attualmente configurato con estrema rigidità. Poc'anzi, riferendo in generale, sul provvedimento, non è che non abbia sottolineato che questa materia non può essere lasciata all'arbitrio degli istituti assicuratori, anzi ho accennato che nei criteri si dovrà fare riferimento all'entità della inadempienza e alla partecipazione della volontà del soggetto inadempiente. Una volta che saranno predeterminati questi criteri, noi raggiungeremo quegli obiettivi di cautela cui si riferiva poco fa il deputato Di Mauro.

Circa l'efficacia di queste disposizioni, poiché in buona sostanza il problema è nato anche in sede pratica dal fatto di aver constatato che molte aziende artigiane più facilmente incorrono in queste infrazioni in buona fede, io sarei d'accordo per la retrodatazione e quindi per la efficacia « *ex tunc* », anche perché noi sappiamo che gran parte di queste ditte inadempienti non hanno pagato in attesa che il Parlamento si pronunciasse su questa proposta di legge.

Per quanto riguarda il terzo emendamento, che esula dalla portata di questa proposta di legge, sono anch'io dell'opinione che non debba essere trattato in quanto porterebbe ad allargare notevolmente l'oggetto del provvedimento con la possibilità di pericolosi ritardi anche sui problemi di cui in linea principale ci occupiamo in questa sede.

MARTONI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Nella precedente riunione della Commissione, io avevo detto a nome del Governo che non vi erano difficoltà all'ulteriore *iter* parlamentare del provvedimento ed avevo anche espresso parere favorevole per il passaggio della proposta di legge dalla sede referente alla sede legislativa. Oggi ci troviamo di fronte alla proposizione di nuovi emendamenti, sui quali non posso in questo momento esprimere un giudizio; pertanto se si insistesse in questa seduta per la votazione, non potrei che esprimere parere contrario sia per quanto riguarda il problema della retroattività, sia per quanto riguarda quello della abrogazione dell'articolo 51; potrei invece accogliere la proposta che mi sembra sia stata avanzata dal Presidente per la modifica del titolo. Pertanto sarei favorevole al testo della proposta di legge già esaminato in sede referente con la modifica del titolo. Per il resto dovrei chiedere un rinvio per valutare gli emendamenti proposti, sui quali, come ho detto, oggi non potrei che esprimere parere contrario.

PRESIDENTE. Mi rendo perfettamente conto che il concetto di interpretazione autentica è stato introdotto allo scopo di dare valore retroattivo a questa norma, cioè per stabilire il principio che dall'entrata in vigore del nuovo decreto la disciplina sia unica. D'altro canto non si tratta di interpretazione autentica, ma di una modifica dell'articolo 50, e quindi la decorrenza dovrebbe avvenire *ex nunc*.

Prima di stabilire il principio della retroattività di sanzioni di questa natura, ritengo doveroso interpellare la Commissione Giustizia.

D'altra parte l'onorevole De Marzi non ha escluso che l'articolo 51 investa una materia ampia e controversa e che non rappresenti un'innovazione in materia di infortunistica. Mi sembra quindi che il Governo abbia pienamente ragione di riservarsi una valutazione più approfondita.

Pertanto proporrei alla Commissione il rinvio della discussione del provvedimento alla prossima seduta, in attesa del parere

della Commissione Giusizia circa il problema della retroattività ed in attesa di un più approfondito studio del Governo della proposta De Marzi di soppressione dell'articolo 51.

DE MARZI FERNANDO. Speravo appunto che il Governo chiedesse la sospensione della discussione per ottenere due risultati. In primo luogo, per quanto concerne l'articolo 51, l'onorevole Sottosegretario dovrebbe tener presente che è indispensabile almeno una modifica. Infatti prima era giusto essere severi fino all'eccesso, in quanto l'assicurazione infortuni riguardava esclusivamente l'interesse di terzi; ma oggi vi sono centinaia di migliaia di imprese che pagano per se stesse. Stando alle disposizioni dell'articolo 51, si verificherebbe l'assurdità che un lavoratore autonomo, che abbia ritardato il pagamento della sua assicurazione, in caso di infortunio dovrebbe essere costretto a pagare gli arretrati, le penalità, le spese di ospedale e la capitalizzazione di tutta la pensione cui avrebbe diritto.

La Commissione parlamentare, che doveva esprimere il parere sul testo unico delegato, ha favorito a suo tempo l'introduzione dell'assicurazione per gli artigiani, affermando però chiaramente che le tariffe dovevano essere riesaminate. Fin dall'aprile del 1965 abbiamo detto che non è possibile applicare le stesse tariffe dell'industria all'artigianato. In occasione dell'approvazione della proposta di legge dell'onorevole Laforgia, riguardante le assicurazioni private, abbiamo votato un ordine del giorno – accettato da tutti – con il quale chiedevamo un trattamento particolare per il settore dell'artigianato. In sede di approvazione della proroga del termine al 31 dicembre 1966, avevamo proposto un articolo che fissava l'applicazione del 30 per cento della tariffa in base ad un decreto ministeriale del 1932; siamo stati invitati a ritirare tale articolo con la promessa che entro settembre l'INAIL avrebbe provveduto. Siamo ora nel 1967 e la situazione è rimasta immutata.

Ripeto i dati relativi agli infortuni: vi sono stati 44 casi di morte, 497 di invalidità permanente e 7900 di invalidità temporanea. Tali dati dimostrano chiaramente la possibilità di una riduzione.

Invito il Governo a voler rispondere su tale questione.

PRESIDENTE. Per assecondare il desiderio dell'onorevole De Marzi, mi riservo porre al più presto all'ordine del giorno dei nostri lavori la proposta di legge Tambroni n. 3587 che, pur essendo di portata limitata in quanto prevede una riduzione particolare degli oneri a carico di aziende artigiane senza dipendenti, mi sembra si presti a ridisciplinare questa materia secondo una formula nuova.

Prego il Governo di voler esaminare attentamente la norma di cui all'articolo 51, che determinerebbe situazioni gravissime. Nel contempo prego i proponenti ed il relatore della proposta di legge di tenersi in contatto con il ministero del lavoro, in questi giorni, in modo da facilitare l'approvazione della proposta di legge nella prossima seduta.

Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che il seguito della discussione della proposta di legge è rinviato alla prossima seduta.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta termina alle 10,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO